

OGGETTO: ACCORDO PER LA DISCIPLINA DEI PAGAMENTI AFFERENTI AI CREDITI SANITARI, RELATIVI ALLE FORNITURE DI PRODOTTI FARMACEUTICI, APPARECCHIATURE DIAGNOSTICHE, VASCOLARI E DISPOSITIVI MEDICI VANTATI VERSO IL SERVIZIO SANITARIO DELLA REGIONE CALABRIA.

In data

luglio 2018

TRA

L'AZIENDA OSPEDALIERA di Cosenza, PI IT 01987250782, Via San Martino snc, 87100 Cosenza, rappresentata dal Direttore Generale pro tempore Dott. Achille Gentile

E

La "Parte Privata" *Sipen SpA PIVA 07161710159 Via. San Marco Diminuto B. Anzolo (VI)* che partecipa, alternativamente, fisicamente presso la sede dell'Azienda Ospedaliera o mediante sottoscrizione di firma digitale e trasmessa a mezzo posta elettronica certificata;

(Di seguito, congiuntamente, le "Parti" e, ciascuna, una "Parte")

PREMESSO CHE

- A. La Regione Calabria (la "Regione") ha approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 845 del 16.12.2009, un Piano di rientro dei disavanzi sanitari (il "piano di Rientro).
- B. In data 17 dicembre 2009, è stato approvato l'accordo sul Piano di Rientro, ai sensi dell'articolo 1, comma 180 della Legge 30 dicembre 2004, n. 311, sottoscritto tra il Ministero della Salute, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Presidente pro tempore della Regione, successivamente recepito con DGR n. 97 del 12 febbraio 2010;
- C. Il Patto per la salute 2014-2016 di cui all'Intesa Stato Regioni del 10 luglio 2014 (Rep. N. 827 CSR) ed in particolare l'articolo 12 di detta Intesa che statuisce la necessità di ridefinire il sistema di governo dei piani di rientro con processi di qualificazione dei Servizi Sanitari Regionali che impegnano l'adozione dei piani di rientro ovvero del Piano di riorganizzazione, riqualificazione e rafforzamento del Servizio Sanitario Regionale.
- D. La Regione Calabria con la conclusione delle attività connesse alla Bad Debt Entity (BDE) e al fine di dare prosecuzione al processo dei pagamenti e di estinguere definitivamente il debito pregresso, con DCA n. 70/14 ha disposto di trasferire le risorse residuali non utilizzate dalla BDE direttamente alle Aziende Sanitarie affinché le stesse procedessero alla prosecuzione del pagamento delle partite debitorie.

I) Le Aziende Sanitarie hanno la competenza esclusiva in ordine alla liquidazione e certificazione del credito derivante da fatture emesse nei loro confronti quale credito certo liquido ed esigibile, in quanto unici soggetti giuridici che possono verificare la correttezza formale e sostanziale risultante dalla conformità delle prestazioni sanitarie erogate nel rispetto della normativa vigente, nonché delle prestazioni ricevute e fatturate rispetto a quelle richieste e ordinate,

L) La rilevazione periodica dei tempi di pagamento effettuata dagli enti del SSR e resa pubblica con l'inserzione sui siti web istituzionali dell'Indice di Tempestività dei Pagamenti (ITP) fa registrare per il Servizio Sanitario Regionale ritardi medi che pongono la Regione tra le Amministrazioni pubbliche più critiche sull'argomento. Tali ritardi sono in particolare determinati dall'assorbimento di risorse finanziarie correnti dovuto alla soddisfazione coatta di crediti pregressi dei fornitori delle aziende sanitarie ed ospedaliere, ottenuta in gran parte attraverso azioni legali e procedure esecutive giudiziali, con ulteriore aggravio della situazione finanziaria e della posizione debitoria delle singole aziende per l'addebito di interessi moratori e altri oneri accessori.

M) Rilevato che esistono numerose azioni legali attivate nei confronti delle aziende del SSR, la Regione, per il tramite del Commissario ad Acta per l'attuazione del Piano di Rientro e del Dipartimento "Tutela della Salute e Politiche sanitarie" ha inteso cominciare a tenere un fase interlocutoria con le aziende farmaceutiche, al fine di approntare un accordo di pagamenti incardinato sui seguenti punti:

- accettazione di termini massimi di pagamento superiori ai sessanta giorni stabiliti dalla normativa vigente per le fatture emesse dal 1 gennaio al 31 dicembre 2018 nei confronti di aziende ed enti sanitari, attesa l'attuale impossibilità di garantire tali tempi da parte delle aziende del SSR;
- sospensione delle cessioni di credito a qualunque titolo, per le fatture emesse dal 1 gennaio al 31 dicembre 2018 e l'eventuale revoca delle cessioni già effettuate per le fatture anteriori al 31 dicembre 2017 - solo se tali fatture saranno oggetto di specifici atti transattivi tra gli enti del SSR e i singoli fornitori, in base ad un modello standard unico e valido per tutti gli enti SSR - ovvero, accettazione delle condizioni di cui al punto precedente da parte degli eventuali cessionari;
- rinuncia ad attivare legalmente i crediti connessi alle fatture emesse dal 1 gennaio al 31 dicembre 2018;

"Parte privata": il fornitore di prodotti farmaceutici, diagnostici, vascolari e dispositivi medici che intrattiene rapporti con le Aziende Sanitarie sulla base di specifici accordi o contratti.

"Contratto": il negozio giuridico del 2018 (accordo o contratto), e i relativi atti amministrativi ad esso presupposti e collegati, che legittima la fornitura di beni e/o servizi da parte dei fornitori/prestatori di beni e servizi nei confronti delle Aziende Sanitarie.

"Crediti": i crediti derivanti dal Contratto, come definito nel punto precedente, relativi a tutte le fatture, note di credito e note di debito emesse nei confronti delle Aziende Sanitarie, in conformità alla normativa vigente.

"Fattura": indica ciascuna Fattura, Nota di Credito o Nota di Debito emessa dalla Parte privata in formato elettronico, ai sensi della normativa vigente, e gestita obbligatoriamente attraverso il Sistema di Interscambio.

"Sistema di Interscambio" (di seguito anche definito SDI): il sistema informatico di supporto al processo di ricezione e successivo inoltro delle Fatture elettroniche alle amministrazioni destinatarie, nonché alla gestione dei dati in forma aggregata e dei flussi informativi, anche ai fini della loro integrazione nei sistemi di monitoraggio della finanza pubblica.

"Data Consegna Fattura": è la data di rilascio, da parte del Sistema di Interscambio della ricevuta di consegna che rappresenta la data di riferimento per il calcolo dei termini previsti per la liquidazione/certificazione e il pagamento delle fatture.

"Liquidazione": è la procedura amministrativa effettuata dagli uffici competenti dell'Azienda Sanitaria al fine di verificare, ai sensi della normativa vigente, la correttezza formale e sostanziale del Credito risultante dall'accertamento della conformità dei beni, ricevuti e fatturati rispetto a quelli richiesti e ordinati,

"Certificazione": attestazione del Credito come certo, liquido ed esigibile, a fronte della liquidazione della Fattura effettuata dagli uffici competenti dell'Azienda Sanitaria, rappresentata dalle Fatture, o parte di esse, poste in stato "Liquidata" con generazione dell'Atto di Certificazione come di seguito descritto.

"Atto di Certificazione": il report, in formato PDF, visualizzato dalla Parte privata, contenente l'elenco delle Fatture oggetto di liquidazione con specificazione dell'importo di ciascun Credito Certificato, inteso come l'importo, in linea capitale totale o parziale, certificato per ciascuna Fattura.

- i Crediti siano nella esclusiva ed incondizionata titolarità della Parte privata e gli stessi non siano stati a loro volta oggetto di pegno, sequestro, pignoramento o altri diritti o vincoli da parte della Parte privata, né siano soggetti ad altre pattuizioni contrattuali con soggetti terzi che, in qualsivoglia modo, ne possano impedire - o condizionare - la libera disponibilità da parte della Parte privata;
- la Parte privata non abbia ceduto a terzi, in tutto o in parte, il proprio credito per interessi contrattuali e/o di legge maturati e maturandi e/o per gli accessori relativi ai Crediti ivi incluse le note di credito;
- siano rispettate le procedure previste dal presente accordo per l'invio all'Azienda Sanitaria delle Fatture relative ai Crediti.

Art. 5 – Procedura di Trasmissione, Liquidazione, Certificazione e pagamento dei Crediti.

- 5.1. La Parte Privata deve, a pena di inammissibilità, inviare alle Aziende Sanitarie tutte le Fatture relative ai Crediti oggetto dei Contratti, come definiti nel presente accordo, unicamente in formato elettronico, mediante l'utilizzo in conformità alla normativa vigente, del Sistema di Interscambio. In ogni caso, il solo invio elettronico risulta sufficiente al fine degli adempimenti fiscali, ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente.
- 5.2. L'Azienda Sanitaria, purché siano state rispettate le condizioni previste all'Art. 4, nonché le procedure indicate nel presente accordo, si impegna a concludere il procedimento di Liquidazione e Certificazione delle Fatture oggetto dell'accordo entro il termine di 90 giorni a decorrere dalla data di emissione della fattura e fornire sconto formale e reportistica adeguata sulle partite aperte certificate e liquidate ai fornitori a mezzo pec. Analoga reportistica verrà fornita entro la data del 30 settembre 2018 relativamente alle fatture emesse ante 1 gennaio 2018.
- 5.3. L'Azienda Sanitaria, al fine di certificare il Credito, deve inoltre verificare la posizione della Parte privata, secondo quanto disposto dal D.M. 24 ottobre 2007 e dal citato Art. 48-bis del DPR 602/73 e successive modificazioni e/o integrazioni.
- 5.4. L'Azienda Sanitaria, terminata la procedura di Liquidazione, procede al pagamento dei Crediti Certificati entro la Data di Pagamento, con valuta entro la data di pagamento, corrispondente all'ultimo giorno del mese in cui cade il 150° (centocinquantesimo) giorno dalla Data di emissione della Fattura.

postali dedicati, anche non in via esclusiva, per il pagamento dei Crediti oggetto del presente accordo, nonché ad indicare in ciascuna Fattura unicamente uno di tali conti correnti.

7.3 La Parte privata si obbliga a dare evidenza di ogni intervenuta variazione/modificazione soggettiva (a titolo esemplificativo e non esaustivo, cessioni del ramo d'azienda, fusioni, incorporazioni, ecc.), ivi comprese le ipotesi disciplinate dall'art. 116 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i..

Art. 8 – Cessione dei Crediti.

8.1 La Parte privata può cedere, agli Istituti di Credito o Finanziari di cui alla Legge n. 52/91 e s.m.i., ovvero a soggetti terzi, i Crediti derivanti e connessi alle fatture emesse dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, nella loro esclusiva e incondizionata titolarità, purché il cessionario accetti formalmente le condizioni del presente accordo.

8.2 Preliminarmente alla notifica dell'atto di cessione, la Parte privata dovrà trasmettere all'Azienda sanitaria e alla Regione l'elenco dettagliato delle partite cedute, in formato elettronico (foglio di calcolo debitamente compilato, privo di blocchi e/o restrizioni) al fine di consentire il pronto riscontro amministrativo-contabile agli uffici aziendali e regionali. Il mancato invio dei dati di cui al periodo precedente costituisce motivo di rifiuto della cessione da parte dell'Azienda sanitaria.

8.3 In caso di revoca di cessioni effettuate anteriormente al 31 dicembre 2017 è obbligo dell'ultimo Cessionario intervenuto liberare le Fatture precedentemente collegate alla/e cessione/i per la/e quale/i è stata notificata all'Azienda Sanitaria la retrocessione stessa.

Art. 9 – Dichiarazioni e garanzie

9.1 La Parte Privata dichiara e garantisce alle Aziende Sanitarie e alla Regione che, alla data di stipula del presente accordo:

- dispone dei pieni poteri e di tutte le autorizzazioni necessarie per sottoscrivere e dare esecuzione al presente accordo e ad ogni altro documento ad esso collegato, nonché per adempiere a tutte le obbligazioni assunte con detto accordo o in relazione ad esso, e ad ogni altro documento ad esso collegato e che ai firmatari del presente atto e di ogni altro documento ad esso collegato sono stati conferiti tutti i necessari poteri;
- la stipulazione e l'esecuzione del presente accordo e di ogni altro documento ad esso collegato non contravvengono né costituiscono inadempimento rispetto: a) al proprio atto costitutivo e al

stesso, per le quali il presente accordo manterrà efficacia. Il recesso sarà quindi applicabile alle sole Fatture aventi data dal sedicesimo giorno dalla data di comunicazione del recesso stesso.

11.2 La Parte privata avrà il diritto di recedere in qualsiasi momento dal presente accordo, dandone comunicazione motivata alle Aziende Sanitarie e in copia alla Regione Calabria. Il recesso avrà efficacia trascorsi 30 giorni dalla data di ricezione da parte dell'Azienda Sanitaria della suddetta comunicazione. Le Fatture aventi data fino al trentesimo giorno dalla data di ricezione da parte dell'Azienda Sanitaria della comunicazione di recesso seguiranno quanto previsto nel presente accordo. Il recesso avrà in ogni caso effetto per tutte le Fatture aventi data a partire dal trentunesimo giorno dalla data di ricezione da parte della Azienda Sanitaria della comunicazione del recesso stesso.

11.3 Le parti espressamente convengono che gli effetti del contratto potranno risolversi qualora non vengano rispettate le condizioni di cui alla lettera M.4 delle premesse, previa formale comunicazione all'Azienda Sanitaria e alla Regione.

Art. 12 - Spese

12.1 Ciascuna Parte sosterrà i rispettivi oneri e spese connessi alla stipula ed esecuzione del presente accordo, fatto salvo quanto previsto all'Art. 12.2 che segue.

12.2 In caso di inadempimento o risoluzione del presente accordo per fatto della Parte privata e/o dell'eventuale Cessionario, questa sarà tenuta al pagamento di tutti gli oneri e le spese sostenute.

Art. 13 - Legge regolatrice e foro competente


Il presente accordo è regolato ed interpretato secondo le norme della legge italiana e qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione all'interpretazione, esecuzione, validità e adempimento del presente accordo sarà devoluta, in via esclusiva, al Foro in cui ricade la sede legale del convenuto.

Il, luglio 2018

Le Parti

Azienda ospedaliera
di Cosenza

Il Direttore Generale
Dr. Achille Gentile


Il Direttore Generale
Dott. Achille Gentile

Gysen Spa
Il legale rappresentante
Dr. Eichen Schwallen Aidan Et Sebastian Guy